



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



CONVENZIONE QUADRO PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITÀ' DI ORIENTAMENTO, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI E PER ATTIVITÀ' FORMATIVE.

Convenzione n. _____

TRA

Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, (C.F. 9404526071 I - P. I.V.A 03016180717) nella persona del Direttore pro tempore Prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia, codice fiscale *****, nata a ***** il ***** e domiciliata per la carica presso la sede del predetto Dipartimento sito in Foggia alla Via Napoli n.25,

E

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con sede Legale in Agrigento AG, Viale della Vittoria, 321, CAP 92100 Agrigento, C.F. e P.I. 02570930848 in poi denominato "Soggetto Azienda/Ente Ospitante", rappresentata dal dr. Zappia Mario Carmelo: nato a: ***** il ***** in qualità di Commissario Straordinario ASP di Agrigento - PEC: protocollo@pec.aspag.it

PREMESSO

che l'Università, per conseguire le sue finalità, può avvalersi di collaborazioni di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni, contratti e accordi a condizione che le predette collaborazioni siano gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte;

che l'Università promuove attività volte alla creazione, al trasferimento e al progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca della società, nonché attività volte all'accompagnamento e al sostenimento degli studenti, dei laureati, dei dottori e dottorandi di ricerca nel mettere a frutto le proprie potenzialità;

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale - art. 18, comma 1, lettera a. della legge 196/1997 - prevede che le Università possano promuovere tirocini di formazione e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 e s.m.i.;

che in materia di tirocini di formazione e di orientamento curricolari, l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/1997, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, fatti salvi in casi in cui siano intervenute leggi regionali a disciplinare tale tipologia di tirocinio e a cui eventualmente si rinvia;

che, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, le Università possono attivare corsi di perfezionamento, nonché, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo;

che per *attività formativa* è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;

che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare e per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

che i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del Soggetto Azienda/Ente Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

che i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del

medesimo decreto;

che i tirocini extra-curricolari sono disciplinati dalla normativa regionale della sede in cui hanno luogo i tirocini, alla quale si rinvia per l'attivazione degli stessi secondo le modalità e gli schemi approvati dalle leggi, dai regolamenti regionali e s.m.i;

che, pertanto, l'Università promuove e attua per i propri studenti, neolaureati, dottorandi di ricerca, corsisti iscritti a corsi di alta formazione, tirocini curriculari ed extra-curricolari ai sensi:

- a) della normativa nazionale;
- b) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini curriculari e extra-curricolari;

che le attività di tirocinio curricolare saranno rivolte a favore di studenti, compresi i laureati che frequentano corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, di specializzazione e master attivati dall'università degli Studi di Foggia;

che, il Soggetto Ente/Azienda ospitante dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 e s.m.i;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - DISPOSIZIONI INIZIALI

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art 2 - OGGETTO

1. Nel rispetto delle normative citate in premessa, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (Soggetto Azienda/Ente Ospitante) si impegna ad accogliere - su proposta dell'ATENEO - presso le proprie strutture, studenti, laureati, dottorandi di ricerca, studenti di corsi di alta formazione o di perfezionamento, in attività di: tirocinio di formazione ed orientamento curricolare e tirocinio di formazione ed orientamento extra-curricolare.
2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà su richiesta dell'ATENEO, fermo restando la disponibilità ad accogliere, di volta in volta, da quest'ultimo mani festata.
3. Il numero di tirocini contemporaneamente attivabili, in ragione della natura giuridica (pubblica o privata) del Soggetto Azienda/Ente Ospitante, firmatario della presente convenzione, è da intendersi proporzionato alle dimensioni del Soggetto Azienda/Ente Ospitante ed al numero dei dipendenti a tempo indeterminato che vi prestano lavoro, nel rispetto dei disposti normativi nazionali e/o regionali.
4. Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e contrattuali (contrattazione collettiva) inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati.

Art. 3 - PROGETTO FORMATIVO

Il Soggetto Promotore si impegna a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività di tirocinio. Per ciascun tirocinante, prima dell'avvio del tirocinio, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento compilato di concerto tra i tutor aziendale ed universitario.

Il *progetto formativo* dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. il nominativo del tirocinante (mail + numero cellulare);
2. i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale (mail + recapiti telefonici);
3. obiettivi, competenze da acquisire e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture del Soggetto Azienda/Ente Ospitante;
4. la sede presso cui si svolge il tirocinio lo stabilimento (sede, reparto, ufficio presso cui si svolge il tirocinio, comprese le altre eventuali diverse strutture ove il tirocinante sia temporaneamente chiamato a svolgere la propria attività);
5. la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
6. gli estremi identificativi delle assicurazioni contro Infortuni e per la Responsabilità Civile a carico dell'Ateneo;

L'Università di Foggia, si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- Esonerare l'ASP di Agrigento da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dalla frequenza della Struttura durante il tirocinio e di accettare le norme contenute nel Regolamento dei tirocini e frequenze dell'ASP;
- Dare consenso al trattamento dei dati personali;
- Non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;

- ✍ Rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Azienda ospitante;
- ✍ Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del l'Azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- ✍ Richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- ✍ Redigere una relazione sull'attività svolta.

Il progetto formativo viene concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per presa visione ed accettazione.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale:

favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Azienda/Ente Ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;

designa un tutor, in qualità di responsabile didattico - organizzativo, per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;

promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AZIENDA/ENTE OSPITANTE

Il Soggetto Azienda/Ente Ospitante designa il tutor responsabile del l'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio nel rispetto delle normative vigenti;

assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;

collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo;

comunica in forma scritta al soggetto promotore (a cura del Tutor aziendale) tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);

in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Azienda/Ente Ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;

valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio (a cura del Tutor aziendale) dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore.

Art. 6 - GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi e gli infortuni in base alle polizze attivate dal l'Università di Foggia. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto ospitante deve dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante, come precisato nell'art. 5 lett. d).

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano a priori e in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

Art. 7 - DURATA DEL TIROCINIO

1. La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Azienda/Ente Ospitante e soggetto promotore* e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti.

2. E' consentita, per giustificati motivi, la sospensione o la interruzione del tirocinio su richiesta del tirocinante o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.

Art. 8 - CREDITI FORMATIVI

Le attività svolte nel corso dei tirocini curriculari hanno valore di credito formativo se previsti dai relativi piani didattici e sono coerenti con gli stessi.

Art. 9 - SOTTOSCRIZIONE

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in forma digitale, sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 10 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Agrigento.

Art. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione, della durata di anni due, coincidente con la data di apposizione dell'ultima firma digitale, non prevede il tacito rinnovo, e potrà essere rinnovata previo atto formale tra le parti.
2. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC/Mail: protocollo@cert.unifg.it — protocollo@pec.aspag.it con avviso di almeno mesi tre. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dell'attività formativa.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire a che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa mediante elaborazione, manuale e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, inoltre, che i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a terzi, qualora ne facciano richiesta, a soli fini statistici, ed in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. ii., nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento europeo 2016/679 e dal decreto lgs n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal decreto lgs n. 101 del 10 agosto 2018.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Zappia